

Effetto virus sul Pil: così le pensioni rischiano di ridursi

PREVIDENZA

Effetto pandemia anche sui sistemi pensionistici, che saranno soggetti a forti pressioni in futuro: non solo risulterà difficile mantenere tutte le disposizioni che agevolano il

pensionamento anticipato, ma ci saranno anche variazioni negative sulle prestazioni per i pensionandi fino a oltre il 5% in media. Ciò per effetto della revisione dei coefficienti, del drastico calo del Pil e di eventuali periodi di inoccupazione.

Pinna e Servica — a pag. 26

Gli effetti del Covid tagliano gli importi delle pensioni

PREVIDENZA

Incideranno sulle rendite il calo del Pil ed eventuali periodi d'inoccupazione

I risultati delle simulazioni per lavoratori che hanno 30, 40, 50 e 60 anni

Claudio Pinna
Ciriaco Serluca

L'impatto della pandemia non poteva non ripercuotersi anche sul sistema previdenziale. In particolare, quello pubblico. Con una spesa pensionistica destinata a crescere verso una quota del Pil ben superiore all'attuale 16% e un debito pubblico proiettato oltre il 140% del Pil, i sistemi pensionistici, in particolare quelli finanziati con il metodo della ripartizione (i contributi versati dai lavoratori in attività vengono utilizzati per erogare le pensioni) saranno soggetti a forti pressioni. Sarà difficile mantenere tutte le agevolazioni al pensionamento anticipato. Costante e continuo dovrà essere il monitoraggio dell'equilibrio finanziario di lungo termine, pena la stabilità del sistema.

Il 2020 ha portato però anche effetti che produrranno una serie di variazioni sulle prestazioni che ciascun lavoratore percepirà al pensionamento. Alcuni collegati al Covid-19, altri già previsti dalle disposizioni precedenti.

I più importanti: revisione dei coefficienti introdotti dal 1° gennaio 2021 per l'applicazione del metodo contributivo stabilito dall'Inps, drastico calo del Pil che con ogni probabi-

lità ci sarà quest'anno, eventuali periodi di inoccupazione che presumibilmente colpiranno alcuni lavoratori. Ma quanto peseranno questi eventi sulla copertura pensionistica finale? E quale avrà gli effetti più rilevanti?

Abbiamo provato a elaborare una serie di proiezioni considerando quattro lavoratori che al 1° gennaio 2020 hanno 30, 40, 50 e 60 anni di età. Per tutti abbiamo ipotizzato un'età di prima iscrizione all'Inps a 25 anni, con una retribuzione annua lorda di 15 mila euro in valore reale a oggi. Le prestazioni sono state stimate prevedendo un pensionamento a 67 anni con un'ultima retribuzione annua lorda, prima del pensionamento, di 30 mila euro. Abbiamo infine ipotizzato un incremento retributivo costante nel tempo e stimato le prestazioni finali nell'ambito dei diversi scenari. Inizialmente abbiamo determinato la pensione finale senza considerare tutti gli eventi del 2020 e i risultati sono contenuti nella tabella in pagina. Appare evidente come, in base all'età, la pensione finale annua lorda vari da 20.305 a 23.264 euro. Poi abbiamo riproiettato il tutto ipotizzando prima l'introduzione dei nuovi coefficienti di conversione, quindi l'impatto della riduzione del Pil, prevedendo per quest'anno un suo calo del 10% e una futura crescita dell'1% l'anno. Secondo quanto stabilito infatti dall'articolo 5, comma 1, del Dl 65/2015 «il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo... non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive». Dunque, la perdita di quest'anno, dovrà comunque essere assorbita nei successivi.


Infine, abbiamo determinato l'ef-

fetto di un'eventuale inoccupazione di sei mesi.

Dai risultati si evince come l'effetto più rilevante sulla prestazione finale sia determinato dalla riduzione del Pil, che comporta per i quattro lavoratori una prestazione più contenuta di circa il 4 per cento. Rispetto a una riduzione per il mancato versamento dei contributi, che però talvolta può anche portare a dover rimandare il momento del pensionamento, di circa l'1 per cento. E a uno 0,5% per la revisione dei coefficienti.

Inutile sottolineare l'importanza anche ai fini pensionistici di un rilancio nel breve termine della crescita del nostro Paese. Attenzione, però, anche all'effetto complessivo di tutti e tre gli eventi, decisamente significativo con circa il 5,5% di riduzione totale in media. E attenzione anche a un sistema che nei prossimi anni si troverà a dover gestire con molta attenzione le risorse disponibili. Dove la previdenza complementare sarà sempre più portata a svolgere un ruolo fondamentale anche se il Covid-19 ha comportato anche alcune forti criticità per i fondi pensione. Una lezione che però la pandemia ci lascia è che anche nel settore previdenziale la diversificazione del rischio risulta cruciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Eventi negativi e riforma normativa: gli impatti ipotizzabili

Stima delle pensioni annue lorde finali Inps per lavoratori di diversa età dal 1° gennaio 2021. Importi in euro

PENSIONAMENTO AI 67 ANNI DI ETÀ				
PENSIONE CONSIDERANDO GLI IMPATTI NEGATIVI VERIFICATISI NEL 2020 IN VIA CUMULATA E PROGRESSIVA				
ETÀ AL 1° GENNAIO 2020	PENSIONE AL NETTO DEGLI IMPATTI NEGATIVI 2020	REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL METODO CONTRIBUTIVO	PRESUMIBILE RIDUZIONE DEL PIL DEL 10%	INOCCUPAZIONE DI SEI MESI
30	20.305	20.199	19.766	19.571
40	20.396	20.290	19.411	19.203
50	21.739	21.629	20.404	20.178
60	23.264	23.176	22.309	22.060

Ipotesi principali:

Lavoratori iscritti per la prima volta all'Inps all'età di 25 anni;
 Retribuzione annua lorda in valore reale 2020 nel primo anno di servizio: Euro 15.000;
 Retribuzione annua lorda in valore reale 2020 nell'ultimo anno di servizio: Euro 30.000;
 Incremento retributivo costante nel corso dell'attività lavorativa;
 Incremento futuro del Pil: 1,0% in termini reali

Fonte: Elaborazioni Aon

CIRCOLARE INPS

Sanitari in Quota 100, cumulabili le collaborazioni per il virus

Semaforo verde ai contratti di durata fino a 6 mesi da svolgere entro il 31 luglio

Antonello Orlando

L'emergenza Covid-19 introduce altre deroghe al divieto di cumulo reddituale per la pensione in Quota 100. La circolare Inps 74 analizza le novità introdotte dall'articolo 2-bis (comma 5) del testo convertito in legge del Dl Cura Italia, efficace dal 30 aprile.

Si ricorda che nel triennio sperimentale che va dal 2019 alla fine del 2021, i titolari di pensione Quota 100 dalla decorrenza del trattamento e fino al compimento dell'età di vecchiaia (67 anni fino al 2022) possono cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, sommabile alla pensione fino a 5mila euro lordi per anno.

Già il Dl 14 aveva previsto la possibilità per le Regioni di conferire fino al 31 luglio incarichi di lavoro autonomo a personale medico o infermieristico già titolare di pensione, derogando al divieto di cumulo.

La legge di conversione del Cura Italia, nell'abrogare il precedente testo, ha però reintrodotto una norma analoga, estendendo ulteriormente la platea dei beneficiari. Infatti, l'articolo 2-bis, comma 5 del Dl 18 convertito include negli incarichi "speciali" conferibili dalla Pa

per far fronte al Covid-19 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata massima di sei mesi, da svolgere entro la fine dello status di emergenza (a oggi fissato al 31 luglio 2020). Le figure che beneficiano di questa tipologia semplificata di incarico non sono solo dirigenti medici, ma anche veterinari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità e operatori socio-sanitari già titolari di pensione. Anche per questi professionisti, nella circolare del 22 giugno Inps ricorda che non si applica il divieto di cumulo con la pensione Quota 100 limitatamente ai soli redditi percepiti per l'attività lavorativa richiesta dalle regioni e province autonome in base all'articolo 2-bis della legge n27/2020 e con durata massima di sei mesi entro il 31 luglio. Nel confermare che restano valide, fino alla relativa abrogazione, le precedenti disposizioni del Dl 14, Inps avvisa anche che il personale sanitario e veterinario richiamato per l'emergenza dovrà inviare alla sede Inps territorialmente competente una pec comunicando l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa alle condizioni di cui all'articolo 2-bis nonché la durata della stessa. Una volta esaurito il periodo di lavoro autonomo o co.co.co., gli assicurati invieranno un nuovo modello AP139 in via telematica compilando la sezione 4, inerente i redditi "cumulabili" con la pensione Quota 100.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

